Legge attualmente in vigore: D. Lgs. 81/08 art.88 campo di applicazione lettera g-bis

**«non si applica ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento, nonché ai piccoli lavori la cui durata presunta non e' superiore a dieci uomini-giorno, finalizzati alla realizzazione o alla manutenzione delle infrastrutture per servizi, che non espongano i lavoratori ai rischi di cui all'allegato XI»;**

La Legge Comunitaria 2014 corregge le norme che escludevano i lavori edili o di ingegneria civile di durata inferiore a 10 uomini-giorno di Paola Mammarella

04/03/2015 - Le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro si applicheranno anche ai cantieri temporanei o mobili in cui si svolgono lavori edili o di ingegneria civile di durata inferiore a dieci uomini-giorno.

La novità, introdotta dalla [**Legge comunitaria 2014**](http://www.edilportale.com/normativa/bozza-non-ancora-in-vigore/2015/schema-di-disegno-di-legge-recante-disposizioni-per-l-adempimento-degli-obblighi-derivanti-dall-appartenenza-dell-italia-all-unione-europea_15708.html) approvata ieri in Consiglio dei Ministri, è stata pensata per evitare una procedura di infrazione aperta dalla Commissione europea, che ha rilevato come la normativa italiana non rispetti le prescrizioni della [**Direttiva 92/57/CEE**](http://www.edilportale.com/normativa/direttiva-cee/1992/92-57-cee/prescrizioni-minime-di-sicurezza-e-di-salute-da-attuare-nei-cantieri-temporanei-mobili-%28recepito-con-il-decreto-legislativo-14-agosto-1996-n.-494%29_989.html).
 Come si legge nella relazione illustrativa, in base al **[D.lgs 81/2008](http://www.edilportale.com/normativa/decreto-legislativo/2008/81/attuazione-dell-articolo-1-della-legge-3-agosto-2007-n.-123-in-materia-di-tutela-della-salute-e-della-sicurezza-nei-luoghi-di-lavoro-%28suppl.-ordinario-n.108%29_10441.html%22%20%5Ct%20%22blank)**, le misure per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro non si applicano ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento, nonché ai piccoli lavori la cui durata presunta non è superiore a dieci uomini-giorno, finalizzati alla realizzazione o alla manutenzione delle infrastrutture per servizi, che non espongono i lavoratori a rischi rilevanti, indicati nell'Allegato XI.
Al contrario, secondo gli articoli 1 e 2 della Direttiva 92/57/CEE, occorre garantire le misure di sicurezza in qualunque luogo si svolgano lavori edili o di ingegneria edile.
 Ciò significa che a partire dall’approvazione della legge comunitaria, le misure sulla salute e la sicurezza dei lavoratori si estenderanno anche ai cantieri temporanei o mobili.
**Per aggiornamenti in tempo reale su questo argomento segui la nostra redazione anche su**[**Facebook**](https://www.facebook.com/edilportale)**, [Twitter](https://twitter.com/edilportale) e**[**Google+**](https://plus.google.com/b/117334713299636717179/117334713299636717179/posts)